



Per il sociale e lo sviluppo del territorio

STATUTO

SEZIONE I – Disposizioni preliminari

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE

E' costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la "FONDAZIONE VANNI LONGO". La Fondazione Vanni Longo, di seguito denominata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto. La Fondazione ha sede in Maruggio (TA) in via Umberto I n. 55, può essere trasferita, su indirizzo del Consiglio Direttivo, all'interno del territorio comunale e può, sempre su indirizzo del Consiglio Direttivo, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – SCOPI E FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, tutela della salute e della qualità della vita in particolare verso i malati oncologici, avanzamento della conoscenza, promozione dello sviluppo economico, turistico e culturale, nel rispetto delle tradizioni originarie e del servizio alla comunità locale, orientando la propria attività preminentemente nei settori, di seguito denominati "settori rilevanti", dell'istruzione, dello sviluppo economico, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza ai malati terminali, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, secondo il programma individuato annualmente dall'organo di indirizzo.

Interviene altresì in altri settori di utilità sociale e di promozione del territorio di volta in volta individuati nei programmi di attività.

La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi prevalentemente e ordinariamente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nel versante orientale della Provincia di Taranto individuando il fulcro operativo delle proprie azioni nel Comune di Maruggio. A tal fine la Fondazione, inoltre, promuove l'organizzazione e lo svolgimento del "Premio Vanni Longo", riservato a coloro che si sono particolarmente distinti nei settori rilevanti riferiti in questo Statuto, con la possibilità di erogazione di borse di studio ed ulteriori riconoscimenti finalizzati agli approfondimenti degli studi dei settori rilevanti.

La Fondazione promuove una capacità diffusa di innovazione e progresso, intesa nell'accezione più ampia dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturali, civili e strumentali, coinvolgendo le Istituzioni, la comunità e l'economia locale, al fine di favorire la crescita della realtà nella quale la Fondazione è radicata.

La Fondazione si propone il rispetto, in tutte le attività che liberamente ed autonomamente riterrà di svolgere per perseguire gli scopi e le finalità qui delineate, della dignità della persona e dell'ambiente del proprio territorio.

La Fondazione può sostenere altresì interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale entro ed al di fuori del territorio provinciale, regionale e nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

Articolo 3 – MODALITA' E STRUMENTI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di indirizzi e progetti riferiti anche a più esercizi.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione può stipulare, al fine dello svolgimento delle sue attività, accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione.

SEZIONE II – Organi della Fondazione

Articolo 4 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- a. il Consiglio Generale;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori.
- e. I Soci Sostenitori e dei Soci Onorari

Potranno inoltre essere nominati un Presidente Onorario, un Vicepresidente ed un Segretario Generale.

Articolo 5 – IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dai i soci fondatori ovvero coloro che hanno concorso alla formazione dell'atto costitutivo.

Il Consiglio Generale è organo di indirizzo generale dell'attività della Fondazione e in quanto tale delibera in tema di obiettivi generali dell'attività e direttive generali di amministrazione, ed in particolare:

- a. determina ogni biennio i membri non di diritto del Consiglio Direttivo, e procede alla nomina di tali membri;
- b. nomina i revisori dei conti;
- c. delibera sui rendiconti di gestione sottopostigli dal Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulle eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ciò sia richiesto da un terzo dei suo membri, o dal Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito per posta raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata o fax in cui risultino specificati anche i motivi di urgenza, da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio nomina in occasione di ogni riunione un Segretario, scelto anche tra soggetti non membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Generale devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora un membro del Consiglio dichiarerà di poter partecipare unicamente in conferenza, comunicandone per iscritto al Presidente i comprovati e giustificati motivi, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per audio conferenza o per video conferenza o conferenza via Internet o mediante ciascun altro mezzo idoneo a consentire e garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo fax o per via telematica; fermo restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio

Generale si considera tenuto nella sede della Fondazione, in cui si dovrà trovare il Presidente con il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Sono ammesse le deleghe ad altro membro, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni sono validamente tenute quando siano presenti in proprio o per delega almeno un terzo dei membri .

Le deliberazioni di cui al punti a., b. e c. del precedente comma quarto sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; quelle di cui al punto d. dello stesso comma, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Articolo 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone dei fondatori, che ne sono membri di diritto, e degli altri membri, persone fisiche, nominati ogni biennio dal Consiglio Generale in numero non superiore a otto.

In caso di mancanza di un Consigliere, esso sarà sostituito per il periodo mancante alla scadenza da altro, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo per cooptazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori.

Articolo 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONI E POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di espressa competenza del Consiglio Generale e del Presidente, e prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi della Fondazione. Il Consiglio Direttivo in particolare:

a. fissa le direttive dell'azione della Fondazione;

b. predispone e promuove studi e ricerche per gli scopi della Fondazione, promuove, organizza e gestisce il “Premio Vanni Longo”, determinando il criterio economici e di assegnazione del Premio o della relativa borsa di studio;

c. può nominare, con i criteri che riterrà più idonei, un comitato deputato, nell'ambito del Premio Vanni Longo, all'assegnazione del premio riservato a coloro che si sono particolarmente distinti nei settori rilevanti riferiti in questo Statuto;

d. predisporre il conto annuale di previsione e determina la misura, le modalità e i termini dei contributi di cui potrà necessitare la Fondazione, oltre le proprie rendite patrimoniali;

e. predisporre il rendiconto di ciascun anno di gestione e la relazione sullo stesso per il Consiglio Generale;

f. nomina nel suo seno un tesoriere, che redige il conto di previsione e il progetto di rendiconto annuale, gestisce la liquidità, controlla gli impegnativi di spese e coordina l'attività contabile della Fondazione;

g. può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario Generale, fissandone poteri e compenso.

Articolo 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta con invito scritto spedito per posta raccomandata o fax almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o fax in cui risultino specificati anche i motivi di urgenza, da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e nomina in occasione di ogni riunione un Segretario, scelto anche tra soggetti non membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora un membro del Consiglio dichiari di poter partecipare unicamente in conferenza, comunicandone per iscritto al Presidente i comprovati e giustificati motivi, è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio conferenza o per video conferenza o conferenza via Internet o mediante ciascun altro mezzo idoneo a consentire e garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo fax o per via telematica; ferma restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nella sede della Fondazione, in cui si dovrà trovare il Presidente con il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo ed inoltre svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, rilasciandone quietanza e riferendo al Consiglio Direttivo, ed ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in via subordinata dal Consigliere più anziano.

Articolo 10 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dalla data di nomina e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo che deve provvedere alla nomina, dal componente il Collegio dei Revisori più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori deve assistere alle riunioni del Consiglio Generale e, su invito, del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

Il Collegio dei Revisori adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403bis del codice civile.

La responsabilità dei sindaci revisori è quella prevista all'art. 2407 del codice civile.

Articolo 11 – I SOCI SOSTENITORI E SOCI ONORARI

I soci sostenitori ed i soci onorari della Fondazione garantiscono il rapporto vitale con le istituzioni rappresentative della realtà sociale ed economica del territorio.

I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono annualmente al fondo di dotazione con una quota; essi, pur non partecipando alla gestione sia del Consiglio Generale che del Consiglio Direttivo, intendono fornire un loro apporto economico potendo eventualmente richiedere di entrare a far parte del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non sono impegnati annualmente a conferire le somme al fondo patrimoniale, potendo quindi decidere in modo autonomo e libero se contribuire o meno alla gestione economica della Fondazione, per singole iniziative o in modo generico, sempre e comunque per le finalità relative ai “settori rilevanti” di questo Statuto.

Comporta decadenza dalla qualità di sostenitore, senza necessità della presa d’atto, il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l’anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Consiglio Generale.

Ogni socio sostenitore può liberamente recedere dalla partecipazione alla Fondazione. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

I soci onorari sono coloro che, in virtù di titoli accademici e/o professionali, chiedono di far parte della Fondazione al fine di aiutare, diffondere e migliorare le attività della stessa.

Tali soci non sono tenuti a corrispondere alcun contributo potendo intervenire in qualunque momento della vita della Fondazione con opere, articoli, convegni o proprie azioni dirette, sia in modo autonomo che all’interno del programma annuale della Fondazione.

Articolo 12 – ONORABILITA’

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la eventuale carica di Segretario Generale:

1. chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
3. chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al punto 2) con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell’interessato.

Articolo 13 – DECADENZA DELLE CARICHE

I componenti gli organi della Fondazione e l'eventuale Segretario Generale decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza in qualunque momento essi perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 12.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 14 – INDENNITA' E COMPENSI

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli Generale e Direttivo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Direttivo. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

SEZIONE III – Patrimonio e mezzi economici

Articolo 15 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori o da soggetti terzi, quale primo fondo di dotazione, all'atto della formalizzazione dell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:

- a) ulteriori conferimenti da parte dei soci fondatori e sostenitori;
- b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere, specificamente destinati al patrimonio, che potranno pervenire alla Fondazione stessa nel corso della sua esistenza;
- c) Avanzi di gestione.

Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite da:

- a) finanziamenti dei soci fondatori e sostenitori;
- b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati, erogazioni in genere e sottoscrizioni non specificamente destinate al patrimonio, provenienti da persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, e da persone fisiche, italiane o straniere;
- c) proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione;

d) avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile. In caso di esercizio di attività commerciale o gestionale di beni mobili o immobili, la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Articolo 17 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.